SERVIZI DI MENSA-BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 4

La composizione e il prezzo del pasto tipo per le mense di cui all'articolo 1 sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'Azienda stessa e' autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione delle mense stesse. Nelle mense di cui all'articolo 2 il prezzo dei pasti e' stabilito con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative. Detto prezzo dovra' assicurare la copertura dei costi di gestione ad eccezione di quelli relativi ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, delle attrezzature fisse e dei mobili, nonche' di quelli per la fornitura di acqua, combustibili ed energia elettrica. Per assicurare l'equilibrio della gestione il direttore compartimentale provvedera' all'adeguamento del prezzo in relazione alle eventuali variazioni nei costi.

Versione in vigore dal 15 luglio 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 5 giugno 1973, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/servizi-di-mensa-bar-nell-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello-stato/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it